

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 16

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
- b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
- c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

Art. 3
Interventi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità;
- b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
- d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;
- e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici privati;
- f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;
- g) gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità;
- h) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati;
- i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

Art. 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
- c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;

d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

Art. 5 Competenze

1. La Giunta regionale:

- a) adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 17;
- b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17;
- c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'articolo 18;
- d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 19;
- e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 8;
- f) promuove l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17:

- a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
- b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.

CAPO II Disposizioni edilizie

Art. 6

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 7

Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;
- c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 10.

3. La denuncia di inizio d'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'articolo 10.

Art. 8

Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 9

Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 10

Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765" e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.
4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
 - a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
 - b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
 - c) il progetto del nuovo volume che evidenzia le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.
6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.

CAPO II

Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 11

Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 12
Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 13
Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive modificazioni.

Art. 14
Facilitatori della vita di relazione

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

CAPO IV
Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15
Accessibilità ai servizi di trasporto

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.
2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

Art. 16
Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 104/1992.

CAPO V
Funzioni regionali

Art. 17
Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
- b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;
- c) le priorità di intervento;
- d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 18

Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati;
- b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
- c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base ai criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

Art. 19

Progetti speciali

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

CAPO VI

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 20

Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dell'intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

Art. 21

Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 22

Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.
3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 23

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:
 - a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.
6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.
8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.
9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

Art. 24

Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:
 - a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
 - b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
 - c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

CAPO VII Disposizioni finali

Art. 25
Rapporti finanziari

1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 26
Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0152 "Sostegno a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2007.

Art. 27
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall'articolo 17.

Art. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" e successive modificazioni;

b) legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi" e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Interventi

Art. 4 - Beneficiari

Art. 5 - Competenze

CAPO II - Disposizioni edilizie

Art. 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

Art. 7 - Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività

Art. 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

CAPO III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 11 - Edifici e spazi pubblici

Art. 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico

Art. 13 - Edifici privati

Art. 14 - Facilitatori della vita di relazione

CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto

Art. 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati

CAPO V - Funzioni regionali

Art. 17 - Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche

Art. 19 - Progetti speciali

CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

Art. 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

Art. 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

Art. 23 - Modalità di erogazione dei contributi

Art. 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 25 - Rapporti finanziari

Art. 26 - Norma finanziaria

Art. 27 - Disposizioni transitorie

Art. 28 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Leggi regionali abrogate

5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Antonio De Poli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 febbraio 2006, n. 3/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2006, dove ha acquisito il n. 120 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;

- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 maggio 2007;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Azzi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2007, n. 7441.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a diversi anni dell'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", emerge con forza l'esigenza di operare una revisione integrale.

Molti infatti sono gli elementi di novità intervenuti negli ultimi anni che determinano l'opportunità di sostituire un testo legislativo che ha, per altro, costituito un valido strumento operativo ai fini dell'attuazione delle politiche regionali mirate al

sostegno della disabilità.

Un primo fattore che spinge alla elaborazione di un nuovo articolato deriva dalla decisione del Consiglio europeo 2001/903/CE che ha istituito per l'anno 2003 l'"anno europeo dei disabili".

Gli obiettivi di tale iniziativa, individuati all'articolo 2, possono essere così indicati:

- a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione di godere di pieni e pari diritti;
- b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
- c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
- d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
- e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap (rectius: la disabilità) e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
- f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap (rectius: disabilità) e alle molteplici forme di handicap (rectius: disabilità);
- g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
- h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Fra gli esiti più significativi dell'iniziativa comunitaria che si sono verificati a livello nazionale, possono essere sicuramente indicate le conclusioni tratte nella "Prima conferenza nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche" del 2004, nell'ambito della quale è stata posta in forte evidenza l'esigenza della classificazione di un linguaggio omogeneo che serva da modello di riferimento per la classificazione della salute umana e degli stati ad essa correlati. Il riferimento evidente è dato dai principi della nuova Classificazione del Funzionamento Umano, approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, nota come ICF.

Un secondo fattore di rilevanza è quello legato alla sempre maggiore innovazione tecnologica che caratterizza gli strumenti a disposizione della disabilità, tanto da poterne sintetizzare la portata nella definizione di "facilitatori della vita di relazione", termine nel quale possono essere ricomprese tutte le suppellettili e gli arredi che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Ma in tale ambito figurano in particolare anche quella serie di strumentazioni automatizzate, sempre più correntemente classificate nel termine di "domotica", intesa come tecnologia applicata all'elettronica per la gestione della casa, ai fini di consentire un sempre maggior grado di autonomia alle persone con disabilità.

Un terzo elemento innovativo di rilevante interesse è costituito, come è noto, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che amplia la sfera delle competenze legislative delle Regioni, attribuendo alle stesse (articolo 117, quarto comma) potestà esclusiva nelle materie non espressamente indicate nei commi secondo e terzo del novellato articolo 117 e rinnovando al contempo l'elenco di quelle ascrivibili alla potestà legislativa concorrente, che riserva allo Stato il compito di definire i principi fondamentali della materia e riconosce alle Regioni la competenza ad emanare la normativa di dettaglio.

Per giunta, la conferma e il rafforzamento del ruolo già attribuito a province e comuni dalla precedente legge in relazione alla disciplina del procedimento per l'erogazione dei contributi regionali, risponde pienamente al principio di sussidiarietà, elevato a rango di norma costituzionale con la predetta riforma del Titolo V, e dunque a canone primario dal quale il legislatore regionale non può prescindere nella regolamentazione delle funzioni amministrative, sotto il profilo della titolarità al loro esercizio.

In questa prospettiva, senza alterare sensibilmente il quadro della normativa di riferimento in materia di barriere architettoniche, il nuovo articolato si prefigge l'obiettivo di introdurre elementi di semplificazione e flessibilità, anche mediante

il ricorso alla previsione di provvedimenti della Giunta regionale per l'attuazione della legge stessa, e quindi a strumenti di più agile e celere adozione in adeguamento all'evoluzione normativa, tecnologica, ecc. dei diversi aspetti della materia. Assicurando peraltro, come nel caso delle prescrizioni tecniche da osservare nella redazione dei progetti, previste dall'articolo 6, il rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

A tali fattori di portata generale va aggiunta la necessità di conferire maggiore funzionalità alla legge di spesa che si intende sostituire con il presente disegno, per quanto riguarda in particolare le modalità mediante le quali la Regione destina risorse del proprio bilancio a favore di interventi mirati in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In sintesi, l'intenzione del legislatore regionale è quella di "affinare" uno strumento legislativo, la legge regionale n. 41/1993 che, pur avendo dimostrato, come già rilevato, un'adeguata efficacia nel corso della sua vigenza, necessita ora di un adeguamento commisurato ai nuovi ambiti di competenza regionale ed ai mutamenti che hanno caratterizzato l'evoluzione della società nell'ultimo decennio, con riguardo al tema della disabilità.

Illustrazione dell'articolato

Si ritiene di illustrare l'articolato del progetto di legge stabilendo un sistematico raffronto con le disposizioni della legge regionale n. 41/1993, della quale viene sostanzialmente mantenuto l'impianto, salvo conferire nuovi contenuti derivanti dal perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra descritti.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

È suddiviso in cinque articoli, contiene l'enunciazione delle finalità della legge, le definizioni introdotte con la stessa, l'indicazione degli interventi, dei beneficiari e delle competenze.

Articolo 1 - Finalità.

Il primo articolo, dopo aver richiamato la potestà legislativa regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, enuncia il contenuto della legge che riguarda la promozione di iniziative ed interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità.

L'introduzione del termine "fruibilità" (possibilità, per chiunque, di utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature ed espletare attività in sicurezza e in modo autonomo), è nata dall'esigenza di ampliare il concetto della norma sostituita che richiamava i concetti di "accessibilità, adattabilità e visitabilità", definizioni riportate nel DM 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" relativamente ai vari livelli di capacità fisico-motoria di accedere ad edifici, singole unità immobiliari e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Sempre in linea con tale estensione concettuale, è stata introdotta la definizione di "persone con disabilità" sostituendo la dizione "persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale". Si è inteso in tal modo alludere a disabilità non solo fisiche, ma anche sensoriali, psicologiche-cognitive, sia permanenti che temporanee.

Articolo 2 - Definizioni.

In questo articolo vengono introdotte le nuove definizioni a cui si farà riferimento nel seguito del progetto di legge regionale, con particolare riguardo alle indicazioni fornite dal documento International Classification Functionality (ICF) sopra richiamato.

Articolo 3 - Interventi.

In questo articolo vengono introdotti alcuni aggiornamenti di termini e ampliamento degli ambiti di intervento conseguenti agli aspetti di portata innovativa stabiliti nei successivi articoli del progetto di legge regionale.

L'articolo elenca gli oggetti dell'intervento finanziario della Regione nell'ambito dei quali figurano anche, con carattere di novità rispetto alle disposizioni della legge regionale n. 41/1993, la formazione ed aggiornamento di specifiche figure professionali e le incentivazioni per la redazione e la revisione dei Piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni e articolo 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

Articolo 4 - Beneficiari.

Nella consapevolezza che la vita di relazione del cittadino portatore di handicap non si ferma alle esigenze connesse alla propria abitazione, al proprio lavoro o alla funzione dei servizi pubblici, ma si estende anche all'ambito della mobilità, del tempo libero, della cultura, della vacanza, sia essa di carattere solo ed esclusivamente turistico, sia essa finalizzata all'accrescimento del proprio benessere psico-fisico, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni si è ritenuto opportuno includere anche le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene i soggetti privati, inoltre, viene precisata la necessità che i soggetti privati, diversi dalle persone con disabilità, possano fruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale solo in quanto proprietari di "spazi o edifici aperti al pubblico".

Beneficiari del finanziamento non saranno inoltre esclusivamente le persone con disabilità o coloro che abbiano in carico i citati soggetti ma anche chi li rappresenti ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e successive modificazioni.

Articolo 5 - Competenze.

Le competenze della Giunta regionale rimangono per lo più invariate rispetto a quelle previste dalla norma che si intende sostituire.

Vengono introdotte due nuove attribuzioni esercitate direttamente dalla Giunta regionale relativamente all'assegnazione dei contributi per la redazione dei Piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche e per la promozione e l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di tecnici edili in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Rimangono confermate le competenze delle province e dei comuni per le sole funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dal presente disegno di legge nell'ambito del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 17.

CAPO II - DISPOSIZIONI EDILIZIE

Il capo attiene gli aspetti di connessione con la disciplina urbanistica ed edilizia. Tratta in particolare le norme per la realizzazione degli interventi edilizi, gli strumenti a carattere programmatico-pianificatorio e le facilitazioni per interventi edilizi su immobili abitati da persone con disabilità.

Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

Nell'articolo viene precisato che le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nel campo della ristrutturazione edilizia si applicano alla parte di edificio oggetto dell'intervento.

Al comma 2, in particolare, si sancisce l'esclusione del rispetto della norma per i casi specifici in cui la stessa non può essere in alcun modo applicata.

Viene introdotta in questo articolo la competenza diretta della Giunta regionale a dettare disposizioni a carattere tecnico in relazione alla materia delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi fondamentali della materia stabiliti dalla legislazione statale.

L'articolo in commento precisa altresì che, per quanto non diversamente disciplinato sia dalla legge regionale o dal provvedimento di Giunta regionale, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

Articolo 7 - Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività.

Con l'articolo in esame si è inteso dare risposta plausibile e legittima alle richieste, da più parti avanzate, di semplificazione della procedura di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

Al comma 1, infatti, viene prevista la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio di attività (DIA), dando luogo ad una procedura amministrativa semplificatoria più rapida di quanto non sia quella rappresentata dal permesso a costruire, (sia pure alternativa a quest'ultimo), per la realizzazione di alcune tipologie di intervento.

La previsione della DIA trova legittimazione, in particolare, nel Testo unico dell'edilizia, DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che all'articolo 22, laddove disciplina i casi per i quali è ammessa la denuncia di inizio di attività, al comma 4 stabilisce che: "Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti (si tratta dei commi che descrivono le ipotesi nelle quali il testo unico per l'edilizia ammetta la DIA, n.d.r.), restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 44".

Il secondo comma dell'articolo 7 stabilisce che la procedura di DIA di cui al comma 1 deve essere riferita alla realizzazione di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e deve essere corredato dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del progetto di legge. A tale proposito si ricorda che la documentazione in questione ricomprende:

- la certificazione medica rilasciata dall'Azienda ULSS attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 della legge quadro dell'assistenza, legge n. 104 del 1992;
- una dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'edificio;
- il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

Il terzo comma precisa che la procedura di DIA di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il quarto comma, infine, stabilisce che al titolo abitativo edilizio, formatosi all'esito della procedura di DIA, si applica in ogni caso il comma 6 dell'articolo 10 della presente proposta. Ciò significa che, sia nel caso l'avente diritto si avvalga del permesso a costruire, quanto nel caso in cui si avvalga della DIA, all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del titolare del permesso, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Articolo 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo stabilisce in capo alla Giunta regionale la facoltà di dettare disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992.

Per incentivare gli adempimenti connessi, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.

Articolo 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

I Comuni sono tenuti a destinare alla realizzazione di interventi rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche il 10 per cento delle entrate derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e successive modificazioni, e delle sanzioni amministrative in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, ivi comprese le somme introitate ai sensi delle disposizioni statali e regionali in materia di condono edilizio.

Per i comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti tale percentuale è ridotta al 5 per cento.

Tale scelta legislativa, innovativa rispetto alle disposizioni previgenti, è motivata dalla minore disponibilità di entrate per i comuni di piccola dimensione demografica.

Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.

Al primo comma dell'articolo viene ridotta del 100 per cento l'entità del contributo di costruzione dovuto in relazione ad incrementi di volume o di superficie utile abitabile, realizzati da persone invalide, riconosciute dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.

Il secondo comma rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

I restanti quattro commi riportano, con intento compilativo, e adeguano alla attuale normativa le norme stabilite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore

delle persone handicappate gravi", che viene quindi abrogata.

CAPO III - INTERVENTI FINANZIARI PER LA FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO

In tale capo vengono individuate le azioni finanziabili a termini del presente disegno di legge, precisando in particolare la misura minima e la misura massima del sostegno finanziario della Regione.

Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici.

Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico.

Articolo 13 - Edifici privati.

Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione.

I rispettivi articoli stabiliscono che i contributi regionali concessi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche possano essere concessi in misura percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, come stabilito nel provvedimento di cui all'articolo 17, fissandone comunque il limite percentuale inferiore e quello superiore.

Viene ribadito inoltre che i contributi non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali sullo stesso immobile.

All'articolo 13, in particolare, viene invece precisato che i contributi sono cumulabili, fino a concorrere alla copertura dell'intera spesa con altri contributi concessi sul medesimo immobile.

Recependo le segnalazioni pervenute da alcuni comuni ed associazioni di persone con disabilità che, pur con le dovute priorità di intervento, evidenziano come l'abitazione secondaria non può essere esclusa a priori dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dalla legge, si è ritenuto infine di non escludere dalla possibilità di ottenere contributi eventuali richieste relative a seconde abitazioni.

Si evidenzia inoltre che sono stati adeguati gli importi massimi concedibili per singolo contributo, adeguandone il valore in euro e al costo della vita intervenuta dall'approvazione della legge che si va a sostituire.

CAPO IV - DISPOSIZIONI E INTERVENTI FINANZIARI PER LA FACILITAZIONE NEL TRASPORTO

All'interno di questo capo viene trattato il tema specifico degli interventi finanziari relativi trasporti pubblici e privati.

Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto.

In questo articolo si evidenzia il riferimento alle disposizioni specifiche che interessano tale settore. Viene demandata alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

Alle aziende concessionarie di servizio di trasporto pubblico locale viene quindi prevista la concessione di contributi, nella misura non inferiore quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa sostenuta.

Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati.

Nei primi due commi vengono indicati i limiti percentuali inferiori e superiori dell'ammontare del contributo erogabile, sia per lavori di adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, sia per quanto riguarda l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovviste di patente.

L'importo massimo del contributo erogabile viene indicato al comma 2; i contributi sono cumulabili sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO V - FUNZIONI REGIONALI

Il capo indica le specifiche competenze della Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge regionale.

Articolo 17 - Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene definito il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno entro cui la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento, definendo l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili, i criteri di ripartizione di detti fondi, le priorità di intervento, i criteri e le modalità per la concessione agli enti pubblici e ai soggetti privati.

Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.

L'articolo modifica la analoga norma previgente, stabilendo la possibilità di affidare anche a soggetti privati, che esercitano la propria attività senza scopo di lucro, la gestione del centro di documentazione sulle barriere architettoniche, le cui attribuzioni vengono per altro confermate.

Articolo 19 - Progetti speciali.

Non sono state apportate modifiche sostanziali alle analoghe disposizioni già presenti nella norma che si intende sostituire.

CAPO VI - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Nei cinque articoli che compongono il capo vengono fornite indicazioni temporali e pratiche per la presentazione delle domande di contributo da parte di enti pubblici, degli enti e soggetti privati, l'assegnazione di fondi regionali alle province e ai comuni, le modalità di erogazione dei contributi, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.

Le disposizioni in argomento stabiliscono il termine per la presentazione delle istanze di contributo dei soggetti pubblici alle province e dei soggetti privati ai comuni.

Detto termine, che viene individuato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento suddetto, differisce da quello stabilito dalla normativa previgente che lo individuava nel 31 marzo di ogni anno.

Si rendono in tal modo più agevoli gli adempimenti per l'accesso alle risorse regionali in caso di dilazione dei termini di cui all'articolo 17, comma 1.

La decorrenza del termine in questione dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento di cui all'articolo 17, inoltre, consente di formulare la domanda sulla base di una effettiva e legale conoscenza dell'avvenuta adozione del Piano annuale di intervento.

Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni.

Province e comuni sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini sopra definiti, a trasmettere alla Regione la determinazione del fabbisogno complessivo, a seguito dell'esperimento della necessaria fase istruttoria.

Rispetto alla norma previgente è stato quindi ridotto da novanta a sessanta giorni il tempo a disposizione delle amministrazioni comunali e provinciali per comunicare alla Regione il rispettivo fabbisogno.

Tale accorgimento è stato adottato per limitare il margine temporale di incertezza che contraddistingue la fase che intercorre tra la presentazione dell'istanza di contributo ed il suo eventuale accoglimento. Va infatti evidenziato come in molti casi che interessano prevalentemente soggetti privati, si determini una estrema urgenza di realizzare l'opera a seguito della formulazione della domanda.

La misura introdotta costituisce quindi un'attenuazione del disagio di tali situazioni.

Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi.

In questo articolo sono stata introdotte due novità rispetto alla norma che si intende sostituire.

La prima innovazione riguarda la possibilità di erogare una anticipazione pari al 50 per cento del contributo dovuto, previa presentazione di polizza fidejussoria di pari importo.

La seconda innovazione consiste nel considerare aventi diritto al beneficio anche gli eredi dei soggetti privati che "a seguito di regolare istanza, risultino beneficiari ai sensi della legge e siano deceduti prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione del contributo da parte del comune di residenza, previa documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione di barriere architettoniche abbiano avuto luogo prima del decesso del beneficiario".

Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

Le disposizioni dell'articolo, che presenta carattere di novità rispetto al regime previgente, si pongono lo scopo di perseguire obiettivi di snellezza e di certezza nelle procedure per l'attuazione delle disposizioni della nuova normativa regionale in materia di erogazione dei contributi.

Viene pertanto demandato alla Giunta regionale l'onere di stabilire:

- a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo, che potranno quindi subire modificazioni mediante semplice provvedimento amministrativo, circoscrivendo od ampliando l'ambito di applicazione della legge regionale secondo gli intendimenti della Giunta regionale commisurati all'entità delle risorse disponibili ed alla specificità delle politiche che l'Amministrazione regionale intende mettere in atto;
- b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo che dovrà essere improntata a criteri di essenzialità;
- c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa, tra cui le relative autorizzazioni edilizie che potranno essere, pertanto, acquisite anche nella parte finale del procedimento, avuta la certezza di attribuzione del finanziamento.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Rapporti finanziari.

Viene confermato il diritto delle Province e dei Comuni, già contenuto nella legge regionale n. 41/1993, di trattenere a compenso delle prestazioni effettuate, una percentuale delle somme trasferite dalla Regione per l'assegnazione ai beneficiari finali.

Articolo 26 - Norma finanziaria.

L'articolo stabilisce il necessario raccordo tra le indicazioni della spesa prevista dalla proposta di legge regionale e le necessarie risorse per attuarle.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie.

La disposizione in argomento delimita, sotto il profilo temporale, l'applicazione della nuova disciplina in materia di intervento finanziario della Regione, facendolo decorrere dalla prima approvazione del Piano annuale di intervento, successivo all'entrata in vigore della legge.

Articolo 28 - Abrogazioni.

L'articolo stabilisce l'abrogazione della legge regionale n. 41/1993 e della legge regionale n. 7/2003.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 32 della legge 41/1986 è il seguente:

32. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) dell'articolo 25, L. 27

dicembre 1977, n. 968 .

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138 , recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e ridotta di lire 350 miliardi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

8. Le parole «ogni trimestre» di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre «ogni semestre».

9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

10. ... (1).

11. ... (2).

12. ... (3).

13. ... (4).

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578 , un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 , possono essere impegnate negli anni successivi.

18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 , e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al due per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

(1) Il comma che si omette sostituisce l'art. 2, L. 24 dicembre 1955, n. 1312.

(2) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L. 8 febbraio 1973, n. 17, recante norme per l'aumento dell'assegnazione annua a favore del CNEL.

(3) Il comma che si omette sostituisce, a decorrere dall'anno 1986, l'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 154.

(4) Il comma che si omette sostituisce l'art. 55, L. 21 dicembre 1978, n. 843."

- Il testo dell'art. 24, comma 9, della legge 104/1992 è il seguente:

"24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 del DPR 917/1986 è il seguente:

"12. Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 23 del DPR 380/2001 è il seguente:

"23. (R) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli

strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."

Note all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 32 della legge n. 41/1986 e dell'art. 24, comma 9, della legge n. 104/1992 vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 è il seguente:

"3. Soggetti aventi diritto.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

- Il testo dell'art. 94, comma 3, della legge 289/2002 è il seguente:

"94. Disposizioni varie.

3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer."

Note all'articolo 16

- I testi degli articoli 327 e 328 del DPR 495/1992 sono i seguenti:

"327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D.

1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5. *Abrogato.*

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice."

"328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D.

1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento."

- Il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 104/1992 è il seguente:

"27. Trasporti individuali.

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato."

4 Leggi regionali abrogate

L'art 28 abroga le seguenti leggi regionali:

- 30 agosto 1993, n. 41;
- 4 aprile 2003, n. 7.

5. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici